

CAMERA DEI DEPUTATI

N.411

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (411)

(articoli 1 e 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91)

Trasmesso alla Presidenza il 5 giugno 2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 19;

VISTA la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;

VISTO il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data _____;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, degli esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, ad integrazione del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, stabilisce le ulteriori norme necessarie al completo adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, di seguito denominato «regolamento».

ART. 2

(Informazioni all'interessato)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, l'informazione di cui all'articolo 13 del regolamento è effettuata in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. L'informazione effettuata ai sensi del primo periodo contiene altresì l'avviso della facoltà di presentare ricorso ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

ART. 3

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di violazione delle disposizioni del regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, da 500.000 a 1.500.000 euro o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
 - b) per la violazione dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 da 400.000 a 1.000.000 di euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
 - c) per la violazione dell'articolo 10, paragrafo 4, da 400.000 a 1.200.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
 - d) per la violazione dell'articolo 10, paragrafi 5, 6 e 7, da 50.000 a 350.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;

- e) per la violazione dell'articolo 10, paragrafo 8, da 250.000 a 800.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
 - f) per la violazione dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, da 500.000 a 1.500.000 euro o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
 - g) per la violazione dell'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, da 50.000 a 350.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
 - h) per la violazione dell'articolo 11, paragrafo 7, da 250.000 a 800.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
 - i) per la violazione dell'articolo 13, paragrafo 4 da 250.000 a 800.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione;
 - l) per la violazione dell'articolo 16, paragrafo 10, da 250.000 a 800.000 euro, o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione.
2. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:
- a) la natura, la gravità e la durata della violazione;
 - b) il carattere doloso o colposo della violazione;
 - c) le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione;
 - d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione;
 - e) la cooperazione dell'autore della violazione con le autorità competenti;
 - f) l'attività svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;
 - h) il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono applicate dal giudice per le indagini preliminari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui al medesimo articolo 6, comma 1. La richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dall'autorità di esecuzione nel provvedimento adottato ai sensi degli articoli 16, paragrafo 3 del regolamento e 6, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, ovvero dalla data in cui è pervenuta notizia di taluna delle violazioni di cui al comma 1, lettere da a) a i).
4. La richiesta è notificata al destinatario, con avviso che, nel termine di trenta giorni, può presentare al giudice memorie e documenti e chiedere di essere sentito anche con l'assistenza di un avvocato.

5. Il giudice, sentito il destinatario che ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nelle memorie, se ritiene fondata la richiesta, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. In caso contrario, emette ordinanza di archiviazione degli atti comunicandola al pubblico ministero e al destinatario. La decisione è in ogni caso comunicata all'autorità di emissione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, nonché, per le finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'autorità centrale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216.
6. Il pagamento avviene entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza mediante versamento ad apposito conto corrente intestato al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per la successiva destinazione di cui all'articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
7. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione innanzi al tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono. L'opposizione è proposta, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il tribunale provvede con sentenza, in composizione monocratica, senza intervento delle parti interessate, previo avviso almeno dieci giorni prima della data fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
8. Il tribunale, se l'opposizione è fondata, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che lo ha emesso. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile l'opposizione, condannando la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1 del codice di procedura penale.
9. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 8 è ammesso ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal deposito della sentenza.
10. Per tutto quanto non diversamente disposto, si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 4

(Mezzi di ricorso)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la persona i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione

può proporre ricorso contro il medesimo ordine, anche al fine di contestarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità.

2. Contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice il ricorso è presentato ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 325 codice di procedura penale in quanto compatibile. Contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, il ricorso è proposto, nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuta conoscenza dell'avvenuta acquisizione, innanzi al giudice per le indagini preliminari che decide a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse ai sensi del presente comma è ammesso solo per violazione di legge.

ART. 5

(Misure per l'attuazione del capo V del regolamento (UE) 2023/1543)

1. Per l'implementazione e l'adattamento del sistema informatico nazionale, nonché la creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato in attuazione delle disposizioni di cui al capo V del regolamento, è autorizzata la spesa di euro 1.865.412 per l'anno 2026 e di euro 45.840 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede:
 - a) quanto ad euro 1.819.572 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
 - b) quanto ad euro 45.840 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025 n. 91.

ART. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.